

# Regolamento della Facoltà Avventista di Teologia

- I – COSTITUZIONE, SEDE, NATURA E SCOPO
- II – FONDAMENTO DEGLI STUDI, ACCREDITAMENTO E RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI
- III – ORGANI
- IV – CORPO DOCENTE
- V – CORSI E TITOLI ACCADEMICI
- VI – CORSO DI LAUREA IN TEOLOGIA
- VII – CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN TEOLOGIA
- VIII – DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CORSI
- IX – ISCRIZIONI
- X – FREQUENZA, ESAMI, VALUTAZIONE
- XI – TASSE ACCADEMICHE
- XII – RAPPRESENTANZA E DISCIPLINA DEGLI STUDENTI
- XIII – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE

## PREAMBOLO

L'Istituto avventista di cultura biblica, da ora in poi "Istituto", ha iniziato il suo primo anno accademico a Firenze, nel 1940, nella sede di via Trieste. Il suo scopo era quello di curare la preparazione dei futuri pastori e lettrici bibliche avventisti.

L'Istituto si trasferì nel 1947 nella sua sede attuale di Villa Aurora, in Via del Pergolino 12, Firenze.

La Legge 22 novembre 1988, n. 516, così come modificata dalla Legge 8 giugno 2009, n. 67, prevede il riconoscimento "ai sensi della normativa vigente, [del]le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore", secondo i criteri specificati nel Decreto MUR del 4 novembre 2021, riconoscendo altresì che "la gestione e il regolamento dell'Istituto, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste".

## I – COSTITUZIONE, SEDE, NATURA E SCOPO

### ART. 1 (COSTITUZIONE, SEDE)

1. Il presente *Regolamento* è emanato in conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 2, lettera d., dello Statuto<sup>1</sup>.
2. Il presente *Regolamento* ha lo scopo di regolare l'attività della Facoltà avventista di teologia, da ora in poi "Facoltà".
3. La sede della Facoltà è presso Villa Aurora, Via del Pergolino 12, Firenze.

### ART. 2 (NATURA E SCOPO)

1. La Facoltà è la struttura di coordinamento dell'attività accademica dell'Istituto relativamente all'insegnamento e alla ricerca nel campo della teologia.
2. La Facoltà ha lo scopo di:
  - a) diffondere il vangelo di Gesù Cristo e incoraggiarne lo studio, la meditazione e l'applicazione all'esperienza esistenziale di ciascuno;
  - b) provvedere alla preparazione di ministri di culto, missionari, colportori e di quanti desiderano avvalersi dei servizi offerti dalla Facoltà;
  - c) operare come centro di cultura e ricerca teologica, promuovendo gli studi teologici nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, anche attraverso seminari, conferenze, incontri;
  - d) contribuire a diffondere la cultura in Italia e nel mondo.

<sup>1</sup> Statuto dell'Istituto avventista di cultura biblica, Articolo 8 (Il Comitato Direttivo – Compiti), comma 2: "In particolare, tra i suoi compiti vi sono i seguenti: [...] d. approvare appositi regolamenti per le strutture e i servizi dell'Istituto; [...]"

## II – FONDAMENTO DEGLI STUDI, ACCREDITAMENTO E RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI

### ART. 3 (FONDAMENTO DEGLI STUDI E ACCREDITAMENTO)

1. La Facoltà esplica la propria attività sul fondamento delle Sacre Scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento, in armonia con le *Dottrine fondamentali degli avventisti del settimo giorno* e conformemente all'ordinamento ecclesiastico avventista vigente.

2. La Facoltà fa parte del sistema di educazione avventista mondiale, ed è regolarmente riconosciuta dall'Adventist Accrediting Association (AAA) e dall'International Board of Ministerial and Theological Education (IBMTE) della General Conference of Seventh-day Adventists.

### ART. 4 (RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI)

La Facoltà mantiene rapporti di collaborazione con altri Istituti, Facoltà e Seminari avventisti, e può stabilire analoghe relazioni e rapporti con istituzioni educative statali, private o di altre confessioni religiose, italiane ed estere.

## III – ORGANI

### ART. 5 (ORGANI)

Sono organi della Facoltà:

- a) il Consiglio di presidenza;
- b) il Decano;
- c) il Collegio accademico;
- d) il Segretario del Collegio accademico.

### ART. 6 (CONSIGLIO DI PRESIDENZA)

1. Il Consiglio di presidenza è composto dal Direttore dell'Istituto, da ora in poi semplicemente "Direttore", dal Decano della Facoltà, da ora in poi "Decano", che ne è il segretario, dai responsabili degli indirizzi specialistici della

Facoltà, dal rappresentante degli studenti e da altri eventuali membri nominati dal Comitato Direttivo.

2. Il Consiglio di presidenza è convocato e presieduto dal Direttore.
3. Le riunioni sono valide se sono presenti i due terzi dei componenti votanti.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

### ART. 7 (CONSIGLIO DI PRESIDENZA - COMPITI)

I compiti del Consiglio di presidenza sono i seguenti:

- a) coadiuvare il Decano nell'espletamento di quelle funzioni che possono richiedere una discussione preliminare;
- b) proporre al Comitato Direttivo la nomina dei professori incaricati;
- c) invitare professori esterni per contributi parziali allo svolgimento dei corsi stabiliti e per lezioni straordinarie;
- d) segnalare al Comitato Direttivo eventuali necessità di congedi temporanei per i docenti;
- e) modificare le tabelle dei moduli didattici;
- f) seguire l'andamento degli studi, fissando nei casi particolari il piano di studio, le dispense, i tempi ed i modi della frequenza degli studenti;
- g) assegnare, sentiti gli organismi interessati, le borse di studio agli studenti meritevoli e/o bisognosi;
- h) proporre al Comitato Direttivo il conferimento, honoris causa, di lauree in teologia e lauree magistrali in teologia;
- i) discutere e proporre modifiche agli aspetti accademici della Facoltà.

### ART. 8 (IL DECANO)

1. Il Decano è nominato dal Comitato esecutivo dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste, su proposta del Comitato Direttivo.
2. Il Decano dura in carica tre anni.
3. Il Decano coordina l'attività accademica della Facoltà.
4. In particolare, tra i suoi compiti vi sono i seguenti:

- a) dare impulso a tutta l'attività di studio, ricerca e promozione della Facoltà e proporre al Collegio accademico la lista dei corsi da attivare ed il calendario dell'anno accademico;
- b) rappresentare la Facoltà nei confronti di istituzioni accademiche e culturali, italiane ed estere, corrispondere e tenere rapporti con le medesime;
- c) supervisionare l'operato degli eventuali responsabili di settori accademici specifici, ed in particolare degli indirizzi della laurea magistrale in teologia: Pastorale della Famiglia (PDF); Religione, diritti e società (RDS);
- d) redigere un rapporto annuale per il Comitato Direttivo, in occasione della sua sessione di primavera, circa l'andamento della Facoltà;
- e) se necessario, riportare eventuali delibere del Collegio accademico e del Consiglio di Presidenza al Comitato Direttivo;
- f) fissare l'orario settimanale delle lezioni;
- g) ricevere le domande d'iscrizione degli studenti;
- h) ricevere i programmi dei professori;
- i) curare la conservazione dell'archivio della Facoltà, in collaborazione con la segreteria.

#### **ART. 9 (COLLEGIO ACCADEMICO)**

1. Il Collegio accademico è ordinariamente composto dal Direttore dell'Istituto, dal Decano, dai professori ordinari e incaricati della Facoltà, dal rappresentante degli studenti.
2. Il Collegio accademico è convocato e presieduto dal Decano.
3. Le sue riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei professori ordinari e incaricati aventi corsi attivi nel semestre in corso.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti votanti.
5. Alle riunioni del Collegio accademico possono essere invitati anche i docenti ospiti, con solo diritto di voce, e, in fase di elaborazione dei profili annuali degli studenti, anche altre figure istituzionali, con diritto di voce e di voto.

6. Il Collegio Accademico si riunisce altresì per l'elaborazione del profilo annuale degli studenti (ex art. 10 co. d). In tale sessione ad hoc, il Collegio Accademico è così composto: Direttore dell'Istituto, Amministratore dell'Istituto, professori ordinari e incaricati della Facoltà, Cappellano, Precettore, Precettrice.

#### **ART. 10 (COLLEGIO ACCADEMICO - COMPITI)**

1. I compiti del Collegio accademico sono i seguenti:
  - a) nominare il segretario del Collegio accademico;
  - b) decidere l'assegnazione del progetto di tesi e il relativo direttore;
  - c) nominare la commissione per l'esame di laurea;
  - d) formulare il profilo annuale degli studenti, anche in vista sia del proseguimento degli studi presso altre Facoltà o Istituti superiori avventisti, sia in relazione alla eventuale entrata in servizio presso l'Unione o altro ente ecclesiastico avventista italiano o estero;
  - e) curare ogni altra questione inerente all'attività accademica e riferirne, tramite il Direttore e il rapporto del Decano, al Comitato Direttivo.

#### **ART. 11 (IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO ACCADEMICO)**

1. Il Segretario del Collegio accademico è nominato per un anno tra i membri del Collegio stesso che siano professori ed è rieleggibile.
2. Le sue attribuzioni sono le seguenti:
  - a) redigere i verbali delle riunioni del Collegio accademico;
  - b) distribuire ai componenti del Collegio accademico copia dei verbali delle sedute.

### **IV – CORPO DOCENTE**

#### **ART. 12 (CORPO DOCENTE – COMPOSIZIONE)**

- Il corpo docente è costituito dai:
- a) professori ordinari;

- b) professori incaricati;
- c) docenti ospiti.

### ART. 13 (CORPO DOCENTE – REGOLAMENTI)

I professori ordinari e incaricati, se ministri di culto o missionari o comunque membri della Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, sono soggetti, oltre ai regolamenti vigenti nell'Istituto, anche ai regolamenti dell'Unione e ai principi della Chiesa cristiana avventista del settimo giorno.

### ART. 14 (PROFESSORI ORDINARI)

I professori ordinari sono nominati dal Comitato Direttivo.

### ART. 15 (PROFESSORI INCARICATI)

1. I professori incaricati sono nominati dal Comitato Direttivo, su proposta del Consiglio di presidenza.
2. La nomina è annuale e decade alla fine dell'anno accademico, salvo conferma esplicita di anno in anno.
3. Ai professori incaricati possono essere affidate esercitazioni, anche per gli insegnamenti fondamentali, brevi cicli di lezioni su argomenti specifici, supervisione e discussione delle ricerche e delle tesi degli studenti, sperimentazioni fuori sede o sostituzioni temporanee in caso di congedo di professori ordinari.

### ART. 16 (DOCENTI OSPITI)

Il Consiglio di presidenza può invitare come ospiti dei docenti esterni alla Facoltà per impartire seminari e cicli limitati di lezioni a complemento dei corsi regolarmente previsti o per supervisionare ricerche o tesi e partecipare alla loro discussione.

### ART. 17 (DEONTOLOGIA PASTORALE E PROFESSIONALE)

1. Il Collegio accademico come corpo ed ogni suo singolo componente, in

relazione agli insegnamenti rispettivamente impartiti, collaborano sul piano pastorale e accademico, alle iniziative che vengono promosse dall'Istituto e dall'Unione per la preparazione biblica e teologica dei ministri di culto e dei missionari dell'Unione.

2. I componenti del Collegio accademico sono impegnati nella predicazione pubblica del messaggio evangelico così come compreso dalla Chiesa cristiana avventista del settimo giorno e testimoniano, con il loro esempio quanto da loro insegnato.

## V – CORSI E TITOLI ACCADEMICI

### ART. 18 (SCOPO DEI CORSI)

1. I corsi della Facoltà hanno lo scopo di divulgare la conoscenza teologica nella sua ampia articolazione disciplinare e nel dialogo fruttuoso con altre discipline quali quelle sociologiche e psicopedagogiche. I corsi della Facoltà seguono una metodologia scientifica e pertanto perseguono l'eccellenza accademica. I corsi sono rivolti a studenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 e 27 comma 1 del presente regolamento.
2. I corsi impartiti dalla Facoltà sono altresì diretti alla formazione in vista dell'esercizio del ministero pastorale e degli altri ministeri riconosciuti dalla Chiesa cristiana avventista del settimo giorno.
3. Proprio in funzione dei diversi destinatari e delle rispettive finalità ed esigenze (di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo), i moduli didattici potrebbero presentare delle variazioni.
4. L'attestazione di idoneità al ministero pastorale potrà essere rilasciata unicamente a favore di studenti e studentesse che abbiano frequentato i corsi di teologia *in presenza*. A tal riguardo, i diplomi e le lauree rilasciati dalla Facoltà certificano il completamento degli studi ma non abilitano, di per sé, al ministero pastorale o agli altri ministeri previsti dall'ordinamento ecclesiastico vigente.

5. Qualora uno studente o studentessa, che abbia frequentato i corsi in modalità *e-learning*, maturi successivamente una vocazione al ministero pastorale, l'eventuale attestazione di idoneità potrà essere rilasciata solo a fronte di un adeguato percorso integrativo di studi con presenza nel *Camplus*, votato dal Consiglio di Presidenza FAT.

#### **ART. 19 (TITOLI)**

1. Fino all'anno accademico 1999-2000 l'Istituto ha rilasciato, al termine di corsi di durata triennale, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore, diplomi di teologia e di cultura biblica.

2. A partire dall'anno accademico 2000-2001 l'Istituto, mediante la sua Facoltà, rilascia, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore, i seguenti titoli:

- a) laurea in teologia (primo livello);
- b) laurea magistrale in teologia (secondo livello).

3. I titoli rilasciati dall'Istituto, anche mediante la sua Facoltà, al termine dei corsi di cui ai commi precedenti, sono riconosciuti dalla Repubblica italiana ai sensi dell'art. 14 della legge n. 516 del 1988, così come modificato dalla legge 8 giugno 2009, n. 67. Il Decreto Ministeriale 4 novembre 2021, n. 1229, abroga e sostituisce il precedente Decreto.

4. I titoli di studio rilasciati dall'Istituto sono accompagnati da un *Diploma Supplement* che illustra la metodologia didattica con la quale sono stati conseguiti e ne favorisce la comparabilità con altri titoli accademici.

5. L'Istituto, mediante la Facoltà, previa approvazione del Comitato Direttivo può conferire, *honoris causa*, lauree in teologia e lauree magistrali in teologia a persone che si siano distinte nei settori scientifico-disciplinari attivati dalla Facoltà.

#### **ART. 20 (ALTRI CORSI E TITOLI)**

L'Istituto, anche mediante la sua Facoltà, potrà istituire altri corsi e relativi titoli, oltre a quelli di cui agli articoli 18 e 19, previa approvazione del Comitato Direttivo.

## **VI – CORSO DI LAUREA IN TEOLOGIA**

#### **ART. 21 (OBIETTIVI FORMATIVI)**

1. Il corso di laurea in teologia intende favorire l'apprendimento di una adeguata metodologia di indagine critica delle fonti del sapere teologico. L'ascolto qualificato della Bibbia, nella sua duplice e irriducibile natura di documento testuale di varie epoche e contesti che interpella le coscienze in qualità di *Parola di Dio*, la capacità di riconoscere le molteplici germinazioni della fede individuale e della testimonianza ecclesiale nel rapporto con le forze che agiscono nella storia, costituiscono l'obiettivo formativo essenziale che il corso di laurea persegue.

2. Particolare attenzione viene posta alla formazione di coloro che aspirano all'esercizio del ministero pastorale. La dimensione di studio non è infatti disgiunta da una cura alla formazione spirituale e umana di coloro che desiderano rendere un efficace e appassionato servizio di annuncio e di diaconia alla chiesa e al mondo.

3. Oltre ai diversi insegnamenti impartiti, il corso si articola anche in tirocini e *stage* come momenti concreti di esperienza formativa.

4. È istituito altresì il corso di laurea in teologia con metodologia didattica *e-learning* al fine di consentire l'accesso a studenti e studentesse che per varie ragioni non possono iscriversi ad un corso di laurea con didattica tradizionale in presenza. La FAT adotterà ogni disposizione atta ad agevolare il conseguimento degli obiettivi formativi specifici che il corso di laurea prevede, in considerazione di una utenza diversa.

#### **ART. 22 (ACCESSO AL CORSO DI LAUREA)**

Le conoscenze di base per l'accesso al corso di laurea sono di norma acquisite con il diploma di scuola media superiore o titolo equipollente (cfr. art. 6, c. 1, D.M. 270/2004).

**ART. 23 (INSEGNAMENTI)**

1. Gli insegnamenti fondamentali del corso di laurea si articolano nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
  - a) Antico Testamento;
  - b) Nuovo Testamento;
  - c) Storia del Cristianesimo;
  - d) Teologia sistematica;
  - e) Teologia pratica;
  - f) Psicologia e pedagogia;
  - g) Insegnamenti sussidiari
2. A questi insegnamenti fondamentali si aggiungono gli insegnamenti complementari.
3. La lista degli insegnamenti impartiti è contenuta nella Tabella dei moduli didattici allegata al presente *Regolamento*.
4. Gli insegnamenti complementari sono attivati dal Consiglio di presidenza.

**ART. 24 (ACQUISIZIONE CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI)**

1. La laurea in teologia è conferita agli studenti che abbiano completato il numero minimo di crediti formativi universitari (CFU) come da specifica **Tabella A** dei moduli didattici.
2. Gli insegnamenti fondamentali obbligatori per il corso di laurea in teologia sono indicati insieme ai relativi CFU nell'allegata **Tabella A** dei moduli didattici.
3. Lo studente deve inoltre sostenere esami complementari in modo da raggiungere il numero complessivo di CFU richiesto per il conseguimento della laurea.
4. Il Consiglio di presidenza ha facoltà di variare il numero di CFU di ogni insegnamento e il rapporto tra insegnamenti fondamentali e insegnamenti complementari, fermo restando il numero minimo di CFU necessari per il conseguimento della laurea.

**ART. 25 (DURATA MASSIMA DEGLI STUDI)**

1. Lo studente deve completare i suoi studi entro dieci anni dalla data dell'iscrizione.
2. Qualora superi tale periodo perderà la convalida degli esami che mano supereranno il periodo di dieci anni dal loro sostenimento.
3. Lo studente che non avrà completato i propri studi nel periodo di tempo massimo previsto dal comma 1 potrà ottenere il recupero della propria carriera accademica versando, contestualmente alla richiesta di reimmatricolazione, l'onere amministrativo di euro 290,00 per ciascun anno accademico da recuperare.
4. Lo studente che avrà sostenuto tutti gli esami di profitto previsti dal proprio piano di studi entro il periodo di tempo consentito dal comma 1, e che fosse solo in debito dell'esame di laurea, non incorrerà nella decadenza dal corso di studi.

**VII – CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN TEOLOGIA****ART. 26 (OBIETTIVI FORMATIVI)**

1. Il corso di laurea magistrale in teologia ha, in via primaria, lo scopo di completare la formazione dei candidati al ministero e fornire competenze che mettano in grado gli studenti di perseguire autonomamente percorsi di studio, ricerca, spiritualità e gestione delle attività ecclesiastiche.
2. Oltre ai diversi insegnamenti impartiti, il corso si articola anche in tirocini e *stage* come momenti concreti di esperienza formativa.
3. Il corso di laurea magistrale in teologia, per assecondare e valorizzare le inclinazioni e i talenti specifici degli studenti, si articola negli indirizzi di:
  - a) Pastorale della famiglia (PDF);
  - b) Religione, diritti e società (RDS);
  - c) Pace, religioni e multiculturalità (PRM).
4. Altri indirizzi potranno essere attivati dalla Facoltà, previa approvazione del Comitato Direttivo.

### **ART. 27 (ACCESSO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE)**

1. Per l'accesso al corso di laurea magistrale è richiesto il possesso della laurea triennale di teologia o di titolo equipollente (come previsto dall'art. 6, c. 2, D.M. 270/2004).

2. L'accesso al corso può avvenire anche per studenti laureati in storia, lettere, filosofia, sociologia, scienze dell'educazione, psicologia e altre discipline affini. Una eventuale raccomandazione per il ministero pastorale potrà essere loro rilasciata solo a fronte di un adeguato percorso integrativo di studi votato dal Consiglio di presidenza FAT.

3. Per i candidati in possesso dei titoli di cui al punto 2, l'ammissione è deliberata dal Consiglio di presidenza della Facoltà avventista, previo colloquio individuale e verifica del percorso formativo pregresso. La valutazione delle competenze richieste potrà avvenire anche mediante la somministrazione di un test *ad hoc*. In caso di eventuali lacune nei seguenti ambiti disciplinari (Scienze bibliche, Storia del Cristianesimo, Teologia sistematica) lo studente potrà iscriversi a condizione di colmare dette lacune acquisendo i crediti indicati nel voto di ammissione.

4. Per gli indirizzi che si svolgono in modalità didattica tradizionale, è consentita l'iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale, nonché la frequenza e il sostenimento di esami, con riserva di conseguimento della laurea triennale entro il successivo mese di settembre, pena la sospensione dalla frequenza di tutti i corsi e dalle prove d'esame relative al quinto anno fino al conseguimento della laurea triennale.

### **ART. 28 (ACQUISIZIONE CFU PDF)**

La laurea magistrale in teologia, indirizzo "Pastorale della famiglia" (PDF), è conferita agli studenti che abbiano completato il numero minimo di CFU come da specifica **Tabella B** dei moduli didattici.

### **ART. 29 (ACQUISIZIONE CFU RDS)**

La laurea magistrale in teologia, indirizzo "Religione, diritti e società" (RDS),

è conferita agli studenti che abbiano completato il numero minimo di CFU come da specifica **Tabella C** dei moduli didattici.

### **ART. 30 (ACQUISIZIONE CFU PRM)**

La laurea magistrale in teologia, indirizzo "Pace, religioni e multiculturalità" (PRM), è conferita agli studenti che abbiano completato il numero minimo di CFU come da specifica **Tabella D** dei moduli didattici.

### **ART. 31 (TIROCINIO PASTORALE)**

Per potere sostenere la prova finale del corso di laurea magistrale in teologia negli indirizzi PDF RDS occorre avere seguito e superato positivamente un tirocinio della durata complessiva di circa 200 ore, le cui modalità saranno definite dal Consiglio di presidenza. Questa indicazione vale anche per gli studenti della laurea magistrale PRM che si candidano al ministero pastorale.

### **ART. 32 (DURATA MASSIMA DEGLI STUDI)**

1. Lo studente deve completare i suoi studi entro sette anni dall'iscrizione. Qualora superi tale periodo perderà la convalida degli esami che man mano supereranno il periodo di sette anni dal loro sostenimento.

2. Lo studente che non avrà completato i propri studi nel periodo di tempo massimo consentito dal comma 1 potrà ottenere il recupero della propria carriera accademica versando, contestualmente alla richiesta di reimmatricolazione, l'onere amministrativo di euro 290,00 per ciascun anno accademico da recuperare.

3. Lo studente che avrà sostenuto tutti gli esami di profitto previsti dal proprio piano di studi entro il periodo di tempo consentito dal comma 1, e che fosse solo in debito dell'esame di laurea, non incorrerà nella decadenza dal corso di studi.



## VIII – DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CORSI

### ART. 33 (SPECIALI PIANI DI STUDIO)

Il Consiglio di presidenza ha facoltà di accettare un piano di studi diverso da quello ordinario, per gli studenti provenienti da altri Istituti teologici avventisti o che abbiano già superato gli esami di taluni insegnamenti fondamentali o complementari nel corso di precedenti studi e dei titoli conseguiti presso altre istituzioni educative post-secondarie, o che siano già entrati in servizio nell'Opera.

### ART. 34 (PROPEDEUTICITA')

I criteri di propedeuticità dei corsi sono regolamentati da delibere specifiche del Consiglio di presidenza.

### ART. 35 (CONOSCENZE DI BASE PER ACCESSO AI CORSI)

1. Il Consiglio di presidenza può prevedere annualmente un test o altri metodi valutativi per verificare le conoscenze di base, in particolare della lingua italiana e inglese, necessarie per intraprendere con profitto gli studi previsti dal corso prescelto.

2. In caso di insufficienti conoscenze di base dell'italiano, il Decano può prescrivere, prima dell'iscrizione al corso prescelto, la frequenza previa dei corsi di italiano attivati presso l'Istituto, oppure autorizzare comunque l'iscrizione ma stabilendo la contemporanea frequenza ai corsi di italiano.

3. Qualora il corso di italiano non sia attivato all'interno dell'Istituto, il Consiglio di presidenza indicherà i requisiti minimi per i corsi esterni.

### ART. 36 (RAPPORTI CFU-ORE DI LEZIONE)

Un CFU corrisponde a circa 25 ore di lavoro accademico (lezioni frontali, esercitazioni, seminari, laboratori, tirocini, ecc.).

Di norma, rispetto all'impegno complessivo di ciascun CFU, alle lezioni teoriche è assegnato fino a un massimo del 30 per cento circa, alle attività teorico-pratiche circa il 50 per cento e alle attività di laboratorio circa il 100 per cento.

## IX – ISCRIZIONI

### ART. 37 (MODALITA' D'ISCRIZIONE)

Coloro che intendono iscriversi ai corsi di cui all'art. 19 devono farne domanda scritta in segreteria, allegando i seguenti documenti:

- Copia di un documento di identità
- Lettera di raccomandazione da parte della chiesa di appartenenza [documento richiesto solo agli studenti avventisti che aspirino al ministero pastorale]
- Lettera motivazionale
- Copia del diploma di maturità (o equipollente) o di altri studi universitari
- Se il diploma del punto precedente non è stato rilasciato da una istituzione educativa italiana, è richiesta una certificazione di una istituzione riconosciuta che attesti la conoscenza della lingua italiana:
  - livello B1 per la triennale
  - livello B2 per la magistrale
- Dichiarazione in cui si attesti l'assenza o la presenza di patologie/allergie/intolleranze che possano condizionare la vita nel *campus*, l'organizzazione dei convitti o la preparazione dei pasti della cucina (la segreteria di riserva il diritto di chiedere un certificato medico).
- Copia della tessera sanitaria (se già in Italia al momento della richiesta di iscrizione)
- La procedura per ufficializzare l'iscrizione sarà indicata dalla segreteria.

### ART. 38 (STUDENTI FUORI CORSO)

1. Sono considerati studenti fuori corso coloro che, avendo seguito il proprio corso di studi per l'intera durata, triennale o magistrale, e avendone frequentato regolarmente tutti gli insegnamenti previsti, non hanno superato tutti i relativi esami di merito o anche il solo esame di laurea finale; coloro che, nei termini temporali prefissati, non hanno quindi conseguito tutti i crediti previsti dalla carriera accademica;

2. Per gli studenti iscritti al corso di laurea triennale che intendano proseguire nel corso di laurea magistrale, e non abbiano ancora conseguito tutti i CFU previsti, sono fatte salve le disposizioni dell'art. 27 co. 4. del presente regolamento.

3. Gli studenti iscritti al corso di laurea triennale che saranno incorsi nella sospensione prevista dall'art. 27 co. 4, e gli studenti che avranno concluso la frequentazione del corso di laurea magistrale, senza aver conseguito tutti gli esami di merito, dovranno iscriversi al primo anno fuori corso. A partire dal secondo anno fuori corso, la tassa di iscrizione subirà un incremento del 10% rispetto all'importo regolare.

Tale disposizione non si applica agli studenti che sono iscritti alla frequenza *online* dei corsi o che siano studenti a tempo parziale.

4. Per gli studenti che avranno terminato il corso di laurea magistrale e sostenuto tutti gli esami di merito, ad eccezione della tesi di laurea, rimane valida la previsione dell'art. 49 co. 6 e ss., relativa alla sospensione del versamento della tassa di iscrizione per due anni accademici. Dal terzo anno accademico lo studente dovrà iscriversi al terzo anno fuori corso tesista, versando la regolare tassa di iscrizione maggiorata del 10%, secondo la previsione del comma 3.

5. Per gli studenti *on campus* che si iscrivono al terzo anno fuori corso, l'Amministrazione si riserva di valutarne la permanenza nel *campus*, compatibilmente con la disponibilità degli alloggi all'uopo riscontrata.

#### **ART. 39 (APPARTENENZA CONFSSIONALE)**

1. I corsi impartiti dalla Facoltà sono diretti a tutti coloro che vogliono acquisire le competenze e i saperi che la Facoltà si propone di trasmettere, anche se non siano membri della Chiesa cristiana avventista del settimo giorno.

2. I corsi impartiti dalla Facoltà sono altresì diretti alla formazione per l'esercizio del ministero pastorale e degli altri ministeri riconosciuti dalla Chiesa cristiana avventista del settimo giorno.

3. Il richiedente che non sia membro della Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, o che comunque non sia interessato al ministero pastorale presso la

chiesa avventista, in vista dell'iscrizione non è tenuto a presentare il documento indicato al punto b) dell'articolo 37 del presente regolamento. Sarà invece richiesto un colloquio preliminare con il Decano o con un suo incaricato.

#### **ART. 40 (UDITORI)**

1. I corsi della Facoltà sono aperti alla partecipazione di uditori, anche privi dei requisiti di accesso previsti per i corsi di laurea e laurea magistrale di cui agli artt. 22 e 27 del presente Regolamento.

2. Colui che vorrà prendere parte in qualità di uditore ad uno o più corsi dovrà presentare una lettera motivazionale al Decano, formulando in essa la richiesta di ammissione al corso.

3. All'uditore che abbia ottenuto l'ammissione al corso da parte del Decano, previo pagamento di quanto previsto dal *Regolamento finanziario dell'Istituto*, potrà essere su sua richiesta rilasciato, al termine del corso, un attestato di partecipazione.

### **X – FREQUENZA, ESAMI, VALUTAZIONE**

#### **ART. 41 (RINUNCIA E SOSPENSIONE DEGLI STUDI)**

1. La rinuncia agli studi è l'atto formale con cui lo studente dichiara la propria volontà di rinunciare al proseguimento degli studi.

2. La rinuncia agli studi può essere inoltrata all'Amministrazione dell'Istituto per il tramite della segreteria, in qualsiasi momento dell'anno accademico, e comporta la perdita di tutti gli atti della carriera svolti fino a quel momento e il diritto ad eventuali rimborsi e agevolazioni economiche.

3. Qualora lo studente rinunciatario volesse riprendere gli studi, dovrà nuovamente reimmatricolarsi.

4. È possibile richiedere il recupero della carriera pregressa, previo pagamento di un onere amministrativo di euro 290,00 per ciascun anno accademico da recuperare.

5. In casi di particolari problemi di salute o familiari, è altresì contemplata la possibilità di sospendere gli studi.
6. La richiesta di sospensione degli studi può essere inoltrata al Decano per il tramite della segreteria, in qualsiasi momento dell'anno e può avere la durata massima di due semestri accademici.
7. La sospensione degli studi comporta il congelamento degli esami sostenuti e della situazione giuridica dello studente, fino al completamento del periodo massimo consentito.
8. Lo studente potrà nuovamente riprendere gli studi senza dover pagare le eventuali tasse maturate per i semestri sospesi.
9. Salvo accordi diversi con l'amministrazione, rimangono da corrispondere le somme dovute al vitto e alloggio nel periodo di sospensione degli studi.

#### **ART. 42 (FREQUENZA PER GLI INDIRIZZI PDF E RDS)**

1. La frequenza alle lezioni e la partecipazione attiva alle esercitazioni è normalmente obbligatoria. Solo coloro che hanno acquisito la frequenza ad un corso possono sostenerne gli esami.
2. La frequenza non può essere acquisita qualora le assenze superino il 20% del totale delle ore di lezione previste dal corso, salvo deroga straordinaria deliberata dal Consiglio di presidenza.
3. La frequenza, una volta acquisita, ha una validità di ventiquattro mesi dalla fine del corso.
4. Nel caso che la frequenza scada, per sostenere l'esame del corso in questione, sarà necessario acquisirla pagando nuovamente, se non iscritti come studenti a tempo pieno, il costo dei relativi CFU (esclusa l'iscrizione) previsto dal *Regolamento finanziario* e svolgendo eventuali lavori aggiuntivi richiesti dal professore titolare del corso.
5. È facoltà dello studente la cui frequenza sia scaduta e sia stata acquisita nuovamente secondo quanto al comma 4 precedente frequentare nuovamente le lezioni del corso in questione.

#### **ART. 43 (FREQUENZA PER L'INDIRIZZO PRM)**

1. Per l'indirizzo PRM, la didattica è improntata alla metodologia *e-learning*, che combina il metodo tradizionale in aula con attività di apprendimento attraverso strumenti *online*.
2. Per i corsi svolti in tutto o in parte con metodologia tradizionale in aula, valgono le disposizioni di cui all'articolo 42.
3. Per i corsi svolti in tutto o in parte attraverso strumenti *online*, l'accesso agli stessi è garantito per 48 mesi a partire dalla fine del semestre in cui sono stati resi disponibili.
4. Nel caso che la frequenza scada, per sostenere l'esame del corso in questione, sarà necessario acquisirla pagando nuovamente, se non iscritti come studenti a tempo pieno, il costo dei relativi CFU (esclusa l'iscrizione) previsto dal *Regolamento finanziario*.
5. È facoltà dello studente, la cui frequenza sia scaduta e sia stata acquisita nuovamente secondo quanto al comma 4 precedente, seguire nuovamente le lezioni del corso in questione.

#### **ART. 44 (SESSIONI DI ESAMI)**

1. L'anno accademico si divide in due semestri.
2. Alla fine di ogni semestre ha luogo una sessione di esami della durata di due settimane con due appelli.
3. Una ulteriore sessione di esami di recupero avrà luogo, di norma, entro le prime tre settimane dall'inizio dell'anno accademico, con un solo appello.
4. Tre sessioni di esami aggiuntive sono previste unicamente per gli studenti del corso di laurea magistrale PRM in modalità *e-learning*.
5. In caso di mancato superamento di un esame nella sessione prevista, lo stesso potrà essere sostenuto nella sessione successiva, purché in regola con quanto previsto dagli articoli 42 e 43.

#### **ART. 45 (MODALITA' DEGLI ESAMI)**

1. Gli esami si svolgono secondo le modalità indicate nei sillabi dei singoli corsi.

2. Le votazioni sono espresse in trentesimi e, a scelta del docente, possono tenere conto delle eventuali valutazioni parziali acquisite durante lo svolgimento del corso.

3. Nessuno studente può sostenere gli esami degli insegnamenti di cui non ha acquisito le frequenze e/o non ha svolto nell'anno le esercitazioni previste, salvo casi particolari che siano stati approvati dal Consiglio di presidenza.

#### **ART. 46 (DIFFICOLTA' NEGLI STUDI)**

Il Collegio accademico, in sede di redazione dei profili, considerato l'andamento degli studi dello studente, si riserva di fare delle raccomandazioni circa il prosieguo degli studi o, se del caso, per l'interruzione degli stessi.

#### **ART. 47 (DISCUSSIONE E VALUTAZIONE DELLA TESI)**

1. L'esame di laurea previsto per il conseguimento del titolo di studio consiste nella discussione, con esito positivo, di una tesi scritta.

2. Il progetto di tesi deve essere sottoposto per approvazione al Collegio accademico, mediante richiesta scritta da far pervenire al Decano.

3. Il Collegio accademico provvederà all'assegnazione del direttore di tesi.

4. La commissione dell'esame di laurea è costituita dal direttore di tesi, da un altro commissario designato dal Collegio accademico, e dal Decano, o da altro professore da lui designato, che presiede la commissione.

5. La commissione attribuisce un voto in decimi alla tesi e alla sua discussione. Si considera che la discussione ha avuto esito positivo qualora il voto non sia inferiore a 6.

#### **ART. 48 (VALUTAZIONE FINALE)**

1. Il voto finale di laurea è determinato dalla media ponderata dei voti per CFU ottenuta negli esami dei singoli insegnamenti, portata alla scala di 110 più il voto ottenuto nell'esame finale.

2. Qualora il voto della tesi sia pari o superiore a 8 e la somma di cui al comma 1 superi la cifra di 110, lo studente ottiene la lode.

## **XI – TASSE ACCADEMICHE**

#### **ART. 49 (TASSE ACCADEMICHE)**

1. All'atto dell'immatricolazione o del successivo rinnovo annuale gli studenti debbono versare le tasse accademiche stabilite dal *Regolamento finanziario*.

2. Gli studenti che non siano in regola con il pagamento delle tasse previste saranno sospesi dalle lezioni e non potranno sostenere esami o presentare ricerche.

3. Gli studenti che abbiano un debito con l'Istituto non potranno ricevere diplomi, certificati o attestazioni.

4. L'ammontare delle tasse per ciascun anno accademico è fissato dal Comitato amministrativo nell'ultimo semestre dell'anno accademico precedente.

5. La tassa di iscrizione di euro 250,00 (art. 2.1 Regolamento finanziario) è da intendersi ripetibile per ciascun anno accademico successivo al primo, per l'intera durata del percorso accademico, ivi compresa la condizione dello studente che abbia conseguito tutte le attestazioni di frequenza del corso di laurea ma non abbia conseguito ancora tutti i crediti previsti dal corso.

6. La prescrizione del comma 5 non si applica agli studenti che abbiano conseguito tutti i crediti previsti dal corso di laurea e rimangano in attesa di sostenere la tesi di laurea magistrale. Costoro potranno mantenere lo status di iscritti alla FAT in qualità di studenti fuori corso tesisti, per due anni accademici consecutivi dall'anno accademico in cui è stato completato il conseguimento di tutti i CFU dei corsi. Gli studenti tesisti al terzo anno fuori corso dovranno per contro versare nuovamente la tassa di iscrizione annuale maggiorata del 10% (ex. art. 38 co.4), se vorranno mantenere lo status di iscritti alla FAT e poter fruire dei servizi connessi allo status di iscritto.

## **XII – RAPPRESENTANZA E DISCIPLINA DEGLI STUDENTI**

#### **ART. 50 (RAPPRESENTANZA)**

Gli studenti della Facoltà, residenti nel *campus*, riuniti in assemblea, eleggo-

no ogni anno al loro interno un proprio rappresentante. Le sue attribuzioni sono le seguenti:

1. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza;
2. Partecipa alle riunioni del Collegio Accademico, escluse quelle in cui si delineano i profili degli studenti;
3. Convoca le assemblee degli studenti una volta al mese, per un tempo massimo di due ore, in orario libero da lezioni;
4. Riporta i bisogni, le esigenze e le istanze degli studenti al Decano, al Direttore o al Consiglio di Presidenza (tramite richiesta di inserimento nell'ordine del giorno);
5. Riceve i verbali del Consiglio di Presidenza e ne informa gli studenti in Assemblea;
6. Mantiene uno spirito positivo di unità tra gli studenti e di collaborazione tra corpo studentesco, corpo docente e tutte le componenti dello IACB.

#### **ART. 51 (DISCIPLINA)**

La disciplina mira alla formazione del carattere e deve essere essenzialmente autogovernata. Essa si esercita ai seguenti livelli:

- dai singoli professori;
- dal Direttore e dal Decano;
- dal Collegio accademico.

### **XIII – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE**

#### **ART. 52 (ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE)**

1. Il presente *Regolamento* entra in vigore con l'approvazione da parte del Comitato Direttivo dell'Istituto.
2. Le modifiche a questo *Regolamento* possono essere fatte solo con voto del Comitato Direttivo dell'Istituto, ad esclusione delle Tabelle dei moduli didattici qui di seguito allegate, che potranno essere modificate con voto del Consiglio di presidenza.

## **Regolamento relativo alle competenze linguistiche richieste per gli studenti di teologia stranieri\***

Gli studenti e le studentesse provenienti da altri Paesi che desiderano iscriversi al Corso di Laurea in Teologia dovranno certificare la loro conoscenza della lingua italiana. L'articolo 35 comma 1 del Regolamento statuisce infatti una serie di conoscenze di base necessarie all'accesso al corso di studi.

- Per coloro che desiderano iscriversi al corso di laurea triennale in teologia è necessario possedere il livello B1 di italiano.
- Per coloro che desiderano iscriversi al corso di laurea magistrale in teologia è necessario possedere il livello B2 di italiano.

Il possesso di tale livello di competenza linguistica potrà essere comprovato esibendo una certificazione di una istituzione riconosciuta o attraverso il superamento di un test che sarà predisposto in collaborazione con il Dipartimento di Lingua, Cultura e Arte italiane (DiLCAI).

\* Consiglio di Presidenza, voto n. 149 del 7 agosto 2018